

Iscrizione Enti del Terzo Settore nel RUNTS.

Il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS, ed elenca i documenti da presentare per l'iscrizione, al fine di garantire uniformità di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale.

Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 è stata stabilita, dal 24 novembre 2021, l'operatività del RUNTS.

Pertanto, a partire dal 24 novembre 2021, gli Enti del Terzo Settore, che intendono iscriversi in una delle 7 sezioni del RUNTS, devono presentare l'istanza di iscrizione accedendo al portale RUNTS, tramite dispositivo di autenticazione SPID (almeno di livello 2) o CNS, e utilizzare le funzionalità a disposizione.

Il portale è raggiungibile dalla pagina www.lavoro.gov.it al seguente link:

<https://servizi.lavoro.gov.it>

Si precisa che, per l'inserimento dell'istanza di iscrizione, gli Enti devono essere dotati di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato.

Allegato 1: D.M. n. 106 del 15 settembre 2020

Allegato 2: D.M. n. 561 del 26 ottobre 2021